

INVESTITTURE FEUDALI E CONFLITTI LOCALI NELL' ISTRIA DEL '700: IL CASO DEI CONTI BECICH E DELLA CITTÀ DI PARENZO.

Sergio ZAMPERETTI

doc. dott., Dipartimento di Storia, Università degli Studi di Venezia, Venezia, IT
doc. dr., Oddelck za zgodovino, Univerza v Benetkah, Benetke, IT

SINTESI

Partendo dallo studio di un processo che verso la metà del '700 vide contrapporsi il conte Zorzi Becich e il cittadino di Parenzo Gabriele Zuccato, questo saggio intende affrontare il più generale problema della presenza e della rilevanza delle giurisdizioni private nell'Istria del XVIII secolo. Attraverso le ferme e sovente tutt'altro che inutili opposizioni che, a Parenzo come altrove, i principali centri urbani fin dalla metà del '600 manifestarono nei confronti dei progetti statali di assecondare le richieste di aspiranti feudatari, risulta possibile tratteggiare un quadro politico ormai avviato verso una preponderanza delle città e un progressivo svuotamento del ruolo e delle prerogative delle istituzioni signorili.

In una fredda mattina di gennaio del 1753, poco prima di mezzogiorno, i non numerosi passanti che ancora si attardavano nella piazza principale di Parenzo parevano interessati ad un unico argomento di conversazione. Pochi minuti prima, leggermente discosti in una viuzza laterale, tra il *civis* del luogo Gabriele Zuccato e il conte Zorzi Becich era evidentemente successo qualcosa; sicché Giovanni Bertoli, contadino di Dracevaz e testimone diretto del fatto, non appena ritornato dalla meritoria incombenza di accompagnare a casa un conte Becich alquanto scosso era stato circondato dai presenti e invitato a raccontare l'accaduto. Ciarliero per natura, o forse solo lusingato dall'insolita attenzione accordatagli dagli astanti, quasi tutti membri di spicco del locale ceto dirigente, Giovanni Bertoli non si era fatto pregare troppo, riferendo fin nei minimi particolari, addirittura epiteto per epiteto, la furibonda lite cui gli era capitato di assistere. Venuti a contatto per la via, tra i due contendenti, tra i quali Gabriele Zuccato si era senz'altro distinto per impeto ed inventiva, erano corse le ingiurie più terribili, e solo la sua vigorosa frapposizione aveva impedito che dalle male parole si passasse ineluttabilmente ai fatti.

Tutto quel trambusto non aveva comunque prodotto nulla di irreparabile. E i presenti, sciamando infine verso le proprie abitazioni, erano sicuramente lontani dall'immaginare che quel racconto, da ciascuno nel frattempo plasmato dai propri interessi o più

semplicemente dalle proprie passioni, avrebbe in seguito costituito la base delle deposizioni che in qualità di testimoni sarebbero stati chiamati a rendere in sede processuale. Accordatosi un paio di settimane per riflettere, il conte Becich, che nello scontro si era dimostrato assai più freddo e pacato del suo giovane e focoso rivale, aveva infatti deciso che la cosa non doveva finire lì; e il 26 gennaio successivo aveva inoltrato al podestà di Capodistria, e per suo tramite al Consiglio dei Dieci veneziano, una denuncia i cui toni la rendessero il più possibile difficile da sottovalutare.

Lo spiacevolissimo episodio occorsogli, sottolineava Zorzi Becich nel suo memoriale, non era che l'ultimo di una serie di persecuzioni e oltraggi di cui da qualche tempo lui e la sua famiglia erano vittime. Accerchiati dall'ostilità e dall'invidioso malanimo dei più influenti di quei cittadini, egli e i suoi congiunti vivevano ormai nel costante timore non solo per i propri beni, ma anche per la loro vita, preoccupazione la cui fondatezza era del resto dimostrata dalla vera e propria aggressione perpetrata ai suoi danni da Emanuele Zuccato, il più facinoroso, benché non proprio il più insidioso, tra i suoi "capitali inimici". Per questo motivo, concludeva il supplicante, egli si rivolgeva alla benevola attenzione del "Serenissimo Principe", sovrano giusto e imparziale, garante di pace e riparatore dei torti che certo non avrebbe negato, in primo luogo con la formazione di un processo "con rito et segretezza", protezione e sollievo ad un suddito benemerito il cui unico torto era di essere in quei luoghi "totalmente spoglio, come foresto, di parentelle e aderenze"¹.

Assunte le usuali informazioni circa la fondatezza della denuncia, Nicolò Bembo, per la Serenissima Repubblica di Venezia podestà e capitano di Capodistria, aveva infine trasmesso il caso all' "Eccelso Tribunale" della capitale. E poco più di due mesi dopo, il 6 aprile di quello stesso 1753, dal Consiglio dei Dieci era giunta una formale delegazione affinché da quel rettore si provvedesse senz'altro, con "rito et segretezza" propri di quella magistratura, alla formazione di un rapido ed imparziale processo².

Senza affannarsi troppo, la normale attività giudiziaria prima e i mesi estivi poi certo osteggiando un'eccessiva precipitazione, Nicolò Bembo non aveva in ogni caso mancato di prestare obbedienza all'ordine con tanta autorevolezza impartitogli, ingiungendo infine al proprio cancelliere pretorio, quantunque non prima del 12 settembre successivo, di recarsi a Parenzo per dar inizio ai lavori³.

Il cancelliere pretorio di Capodistria, in compagnia del "publico comandadore", giunse a destinazione la sera del 3 ottobre 1753, prendendo alloggio in casa del

1 Archivio di Stato di Venezia (ASV), *Consiglio dei Dieci, Processi criminali delegati, Capodistria*, busta 3, fasc. 1, cc. 1r-3v.

2 *Ibidem*, cc. 7r.-8r. Per quanto riguarda il Consiglio dei Dieci e la sua procedura "con rito" d'obbligo il rinvio a GAETANO COZZI, *La difesa degli imputati nei processi celebrati col rito del Consiglio dei X*, in *La "Leopoldina". Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del '700 europeo*, ricerche coordinate da LUIGI BERLINGUER, IX, *Crimine, giustizia e società veneta in età moderna*, a cura di LUIGI BERLINGUER e FLORIANA COLAO, Milano 1989, pp. 1-87.

3 ASV, *Consiglio dei Dieci, Processi criminali delegati, Capodistria*, busta 3, fasc. 1, cc. 8r. e v.

provveditore Marco de Rossi. E il mattino seguente, presentate al locale podestà le "lettere requisitoriali", diede subito inizio ad un'escussione dei testi che, dal punto di vista strettamente processuale, doveva rivelarsi alla fine vana.

Dal 4 ottobre, quando per primo venne chiamato a deporre Zorzi Becich per confermare le accuse contenute nel suo esposto, fino al giorno 15 dello stesso mese, quando sconsolato, "non restandomi che più sperare a questa parte", egli decise di imbarcarsi alla volta di Rovigno "per supplire ad altra pubblica commissione", sfilarono davanti al solerte ed inaffarato cancelliere una quarantina di testimoni e quasi altrettanti documenti prodotti da Zorzi Becich e dallo zio Camillo. Gli unici testimoni "de visu", Giovanni Bertoli e Stefano Chiurco, contadino di Monsalise, con le loro deposizioni non erano tuttavia stati in grado di puntellare in maniera decisiva le accuse del querelante. Quanto agli altri, le loro ricostruzioni dell'accaduto, basate sul sentito dire e comunque fin troppo probabilmente viziate da sentimenti ed interessi di parte, non potevano certo apportare al processo quelle prove di cui appariva sempre più chiara la totale mancanza. Certo, la maledizione del Becich e la raffica di irripetibili ingiurie con cui lo Zuccato si era sbizzarrito a "strapazzare" l'avversario erano state confermate da tutti e puntualmente riferite. Così come la spinta con la quale quest'ultimo aveva in un certo senso dato inizio all'indegna gazzarra, benché proprio il Bertoli non se la fosse poi sentita di certificarla, poteva in fondo considerarsi appurata. Il tentativo di Gabriele Zuccato di porre fine alla contesa mettendo mano ad un'arma, vero e proprio caposaldo delle accuse del conte Becich, non era comunque stato possibile provarlo: pistola o stilo che fosse, i più occhiuti tra gli esaminati, oltre tutto anche i più devoti all'accusatore, erano giunti al massimo ad affermare di averne intravisto il calcio o il manico. E questo per il coscienzioso cancelliere pretorio non era evidentemente sufficiente per trasformare quella che alla prova dei fatti rimaneva una semplice rissa verbale in qualcosa di più⁴.

Ciò che in quelle due settimane era stato invece possibile appurare con assoluta precisione, quantunque dal punto di vista delle risultanze processuali e delle conseguenze penali quelle informazioni si fossero alla fin fine rivelate insufficienti, era piuttosto il clima assai torbido che ormai da qualche tempo ammorbava la realtà sociale e istituzionale di Parenzo. Reticenti o nel migliore dei casi assai vaghi sul fatto specifico su cui era stato loro richiesto di fornire lumi alla giustizia, tutti i testimoni, chi accrescendone la rilevanza e chi invece sminuendone la portata, nel loro fitto succedersi avevano comunque finito per rivelare la dimensione tutt'altro che casuale dell'episodio in questione, l'esistenza in definitiva di uno scontro aperto tra il "Corpo nobile di quella città" e la famiglia dei conti Becich alla cui origine la stessa Dominante, avendo in fondo

4 *Ibidem*, cc. 8v.-45v., 62r.-98v. e 110r. e v. per quanto riguarda gli interrogatori dei testimoni chiamati a deporre; cc. 46r.-61v. e 99r.-109v. per quanto concerne invece i documenti prodotti in quei giorni da Zorzi Becich e dallo zio Camillo per dimostrare la loro specchiata virtù e l'ingiustificato e quindi ancor più deplorabile rancore dei cittadini di Parenzo nei loro confronti.

contribuito alla rottura dei precedenti equilibri di potere, non poteva certo ritenersi estranea, e sulle cui caratteristiche precipue è ora tempo di concentrare la nostra attenzione.

Originaria della Dalmazia meridionale, e più precisamente di quell'ultima propaggine posta a ridosso del Montenegro e dell'Albania, la famiglia Becich solo da una ventina d'anni, verso il 1727, era giunta stabilmente in Istria. Discendenti di una schiatta di nobili origini, i cui esponenti da secoli si erano distinti armi alla mano al servizio della Repubblica, i tre fratelli Stefano, Camillo e Marco Becich, rispettivamente sergente generale, colonnello e capitano dell'esercito veneziano e a loro volta particolarmente insigniti di benemerienze nelle vicende belliche degli anni a cavallo tra '600 e '700, si erano proprio in quell'anno risolti di vendere le proprietà avite di Pastrovichi, Budua e Castelnuovo e di acquisirne di nuove nel territorio di Parenzo, località in cui avevano deciso di stabilire la loro residenza⁵.

La convivenza tra gli antichi guerrieri ormai sul punto di convertirsi al rango di ricchi proprietari fondiari e il patriziato locale, pur tra ritrosie e reciproci sospetti iniziali, non aveva comportato particolari problemi. Certo, fin dal 29 settembre del 1727 la famiglia aveva ottenuto dal Senato veneziano, "marchio d'honore" in quei frangenti assai ambito, il titolo di conte e la conseguente iscrizione al "Libro d'oro della vera Nobiltà"⁶. E nessun suo esponente d'altro canto era stato gratificato, com'era invece avvenuto a Pastrovichi e poi a Budua⁷, con l'ammissione al Consiglio nobile di Parenzo. Nonostante questa scarsa integrazione, le parti, ciascuna tutelando i propri e badando di non pregiudicare gli altrui interessi, non erano tuttavia mai entrate in aperto conflitto per oltre un ventennio, fino a quando, il 14 gennaio del 1750, un fatto nuovo e senz'altro decisivo era intervenuto ad infrangere gli equilibri esistenti e a pregiudicare in maniera difficilmente sanabile la reciproca concordia. Quel giorno, in esecuzione di una *Parte* del Senato del 3 gennaio precedente, i conti Becich avevano infatti ottenuto a Venezia, in virtù dei loro molti meriti e dell'esborso di 1000 ducati, un riconoscimento la cui incerta importanza economica scompariva quasi di fronte alla sua fulgida rilevanza sociale: una investitura feudale che acconsentiva che sui loro beni allodiali siti nel territorio di Parenzo fossero costituiti due feudi, l'uno con successione estesa ad entrambi i sessi e l'altro soggetto ad una rigida primogenitura maschile, e soprattutto che su di essi, e sui contadini e coloni ivi residenti, fosse loro delegato l'esercizio della giurisdizione civile e criminale minore⁸.

5 Sulle vicende plurisecolari della famiglia, con annessi gli alberi genealogici, si veda P. ANTONIO SARTORI, *I Becich. Studio storico-biografico*, Venezia 1963, particolarmente pp. 104-122 e 135-147.

6 ASV, *Provveditori sopra feudi*, busta 1147, c. 454.

7 SARTORI, *I Becich*, p. 136.

8 Una copia del decreto d'investitura è ovviamente presente tra i documenti prodotti dai Becich durante il processo: cfr. ASV, *Consiglio dei Dieci, Processi criminali delegati, Capodistria*, busta 3, fasc. 1, cc. 47r.-49v.

Benché a Venezia, stato cittadino divenuto *Dominium* territoriale mantenendo ben vivi i propri ordinamenti repubblicani, sia a lungo invalsa l'abitudine di attribuire, anche sulla scorta di commentatori quali Machiavelli o Guicciardini⁹, una radicata e quasi pregiudiziale avversione per le istituzioni signorili e feudali, é ormai noto che essa, fin dalla sua espansione territoriale, non ebbe mai problemi di sorta a concedere loro, come del resto a città, borghi o comunità rurali, ampio e indiscusso diritto di cittadinanza nei propri ordinamenti statuali. Non era dunque la cessione a privati dell'esercizio di diritti pubblici, da Venezia fin da principio ampiamente praticata con il quasi totale riconoscimento delle giurisdizioni private preesistenti e con la creazione di nuove, il fenomeno di per sé in grado di determinare sommovimenti e destabilizzanti conflitti, quanto piuttosto il ricorso ad essa in situazioni e realtà locali poco adatte ad assorbirla.

Più che un'esplicita e programmatica opzione statale per gli uni o per gli altri dei suoi referenti politici, fu infatti il costante rispetto nei confronti dei rapporti di forza e delle realtà socio-istituzionali dei territori sudditi che determinò, fin dal primo Quattrocento e ancor più nei periodi successivi, la preponderante presenza o la scarsa rilevanza di istituzioni signorili e feudali nelle varie province dello stato regionale veneto¹⁰. E l'Istria, da questo punto di vista, si era venuta via via caratterizzando come una zona scarsamente propizia all'agevole inserimento al suo interno di giurisdizioni private.

Non che nella regione tali istituzioni fossero del tutto assenti: 8 in un elenco del 1591 probabilmente incompleto, nel 1646 erano anzi più di una decina le giurisdizioni ad amministrazione privata, per lo più detenute da influenti famiglie del patriziato veneziano, che apparivano presenti e ormai stabilmente radicate nella realtà istituzionale di quei territori¹¹. Se la situazione riscontrabile in Istria non era insomma assimilabile a quella

9 Entrambi, com'è noto, sottolineavano l'importanza di signori e castella nella costituzione dei principati e ne negavano di contro qualsiasi possibilità d'inserimento nella struttura politica ed istituzionale delle repubbliche. Cfr. NICCOLÒ MACHIAVELLI, *Discorsi sopra la prima decina di Tito Livio*, in ID., *Il Principe e Discorsi...*, ed. a cura di S. BERTELLI, Milano 1981, p. 256 (libro I, capitolo 55), e FRANCESCO GUICCIARDINI, *Discorsi intorno alla riforma dello Stato di Firenze (1522-1532)*, ed. a cura di G. CAPPONI, in "Archivio Storico Italiano", I (1842), p. 456.

10 Su questi temi si veda ora SERGIO ZAMPERETTI, *I Piccoli principati. Signorie locali, feudi e comunità soggette nella Stato regionale veneto dall'espansione territoriale ai primi decenni del '600*, Venezia 1991, in particolare le pp. 15-222.

11 Già nel 1561, con un cenno peraltro assai rapido, il sindaco inquisitore Alvisio Mocenigo riferiva nella sua relazione l'esistenza in Istria di 8 giurisdizioni private. Nel 1591 i suoi colleghi Piero Zen, Francesco Falier e Filippo Molin le descrivevano invece più dettagliatamente, identificandole in quelle di San Vincenti (dei Grimani), Castelnuovo (dei Loredan), Barbana (ancora dei Loredan), Piemonte (dei Contarini), Lesina (dei Grimani), Momiano (degli Zen e poi dei Rota), Pietrapelosa (dei Gravis) e Racizze (dei Boltestan): ASV, *Collegio, Secreta, Relazioni*, busta 54, rispettivamente fasc. 2, c. 1r. e fasc. 3, c. 47r. In questo elenco non figuravano tuttavia alcune giurisdizioni, S. Andrea di Calicetto detto la Giroldia (dei Capello e dal 1672 dei Califfi), Orsera (del vescovo di Parenzo) e S. Zuanne della Cornetta (dei Verzi) all'epoca sicuramente presenti, e comunque documentate in periodi successivi: cfr. ad esempio Ivi, *Provveditori sopra feudi*, busta 996, cc. 1r.-6v. per descrizioni dei giurisdicenti istriani approntate a fini fiscali nel 1646. A quest'è occorre poi aggiungere la giurisdizione della contea di Leme, nel '700 dei Coletti. Non si trattava però di una nuova infeudazione, quanto piuttosto di una parte

dei contadi di Padova o Vicenza, dove l'espansione delle città capoluogo aveva fin da principio ridotto ai minimi termini la presenza signorile e feudale, e neppure a quella del Veronese, del Bergamasco o del Bresciano, dove comuni urbani potenti ed aggressivi ne avevano dapprima contenuto e poi via via compresso consistenza e importanza politica, fin dalla prima metà del Seicento avevano tuttavia preso a manifestarsi segnali che inducono a diversificarla anche da quella della vicina Patria del Friuli, dove l'insufficiente potere contrattuale delle controparti locali aveva conservato nel loro incontaminato vigore le prerogative di *domini* e feudatari, ponendo anzi le basi per una loro ulteriore dilatazione quantitativa e qualitativa¹².

Dal 1645, con la guerra di Candia, le urgenze finanziarie della Repubblica confinarono sullo sfondo ogni altro problema; e la vendita di giurisdizioni feudali, prima praticata occasionalmente e quasi sempre in caso di devoluzione delle stesse per l'estinzione della famiglia beneficiaria, divenne addirittura oggetto di un provvedimento legislativo. Estesa nel settembre del 1647 a tutto il Dominio, la generalizzata alienazione a privati di ville e circoscrizioni, con la possibilità per gli acquirenti di erigerle in contea, era stata significativamente decretata sin dal 1645 per il solo Friuli¹³. Ebbene, se furono numerosissimi gli aspiranti giudicanti in tutte le province dello stato regionale veneto, tutti decisi a pretendere in primo luogo l'esercizio del *merum et mixtum imperium*, fu infatti soprattutto in Friuli che molti ottennero quanto perseguivano, giacché a Udine non riuscì di evitare quanto Brescia, Bergamo o proprio i centri urbani dell'Istria, i cui nunzi in quegli anni dovettero peraltro impegnarsi molto, ebbero per lo più modo di eludere¹⁴.

Come accadde un po' ovunque, tranne appunto in Friuli, in Istria le giurisdizioni effettivamente concesse furono infatti numericamente assai inferiori a quelle richieste, rivelando anche in quella regione la presenza di istituzioni e forze sociali in grado di esercitare nei confronti della Dominante istanze e pressioni di assoluto rilievo, tali da indurla a non anteporre sempre i propri interessi economici all'altrettanto importante necessità di non alterare e pregiudicare gli equilibri locali.

Di fronte ai molti meriti del colonnello Marco Sinovich, e alla sua ostinazione nel pretendere che per rinnovare la sua "ferma" gli fosse concesso un tangibile "decoro d'honore", nella primavera del 1650 il Senato veneziano, addirittura sottolineando la non onerosità dell'investitura feudale, non ebbe bensì cuore di negargli quanto chiedeva,

della preesistente giurisdizione della Girolidia scorporata e in precedenza posseduta dai monaci carmelitani di S. Mattia di Murano: cfr. per un resoconto del 7 marzo 1774 *ibidem*, busta 912, alla data, mentre per un altro ancor più completo *ibidem*, busta 1073, c. 6.

12 ZAMPERETTI, *I Piccoli principi*, pp. 283 e sgg.

13 Entrambe le *Parti* sono state pubblicate nel *Codice feudale della Serenissima Repubblica di Venezia*, Venezia 1780, rist. anast. Bologna 1970, rispettivamente pp. 110-111 (12 settembre 1647) e p. 106 (31 ottobre 1645).

14 Ho anticipato alcuni risultati di queste ricerche ormai in fase di stesura in SERGIO ZAMPERETTI, *Stato regionale e autonomie locali: signorie e feudi nel dominio veneziano di terraferma in età moderna*, in "Studi Veneziani", n. s., XXI (1991), pp. 111-136.

cioè il titolo comitale e la plenaria giurisdizione sulla piccola villa di Novach, nel territorio di Montona¹⁵. Né di minor benevolenza statale ebbero a beneficiare in quel torno di tempo i marchesi Gravisi, che in cambio di 1200 ducati ottennero di estendere anche al penale le loro facoltà giurisdizionali a Pietrapelosa, oppure nuovi e meritevoli vassalli come il cittadino di Pirano Giovanni Furegon, per 1000 ducati dal luglio del 1649 giurisdicente in civile e criminale di Castelvenere, o Pietro Bovisi, la cui possibilità di disporre al massimo di 1000 ducati lo costrinse a limitare le proprie ambizioni all' infeudazione della sola Fontane, rinunciando a malincuore proprio a quelle ville del territorio di Parenzo, Monghebbo e Foscolin, nelle cui pertinenze un secolo dopo si sarebbe costituita la giurisdizione dei conti Becich¹⁶.

Rilevato che pure alla città di Capodistria furono sufficienti 1000 ducati per acquistare nell'agosto del 1651 quella facoltà di amministrare giustizia in civile e penale a Due Castelli fino ad allora prerogativa del locale podestà veneziano¹⁷, occorre tuttavia ribadire che furono più numerosi gli aspiranti giurisdicenti alla fine costretti a riporre le loro ambizioni e a dirottare altrove i loro investimenti di fronte alle opposizioni e alle rimostranze suscitate dai loro progetti. I Del giudice, che nel 1649 da Conegliano avevano offerto 1600 ducati per diventare i feudatari di Torre, Abrega e Villanova di Rovigno, i Vecchi, nel 1665 a loro volta interessati alle medesime ville, il potente *civis* vicentino Vincenzo Negri, che per Visignana di Montona ne aveva destinati 2000, i Sabini, pertinaci dapprima ad offrire per quasi tre anni, dal 1648 al 1651, 1000 ducati per esercitare plenaria giustizia a Veternaggio di Cittanova, e poi invano disposti a dirottare le loro attenzioni su Sorbar e Dalia, o gli stessi Gravisi, che invece avrebbero desiderato estendere le loro prerogative giudiziarie a Petragna e Cassagnole, nel territorio di Umago, provocarono tutti tali e tante petizioni e proteste ufficiali da dover rassegnarsi al quasi inevitabile diniego statale¹⁸. Né meglio era andata a Marco Sinovich quando nel 1651, baldanzoso per il precedente successo, aveva tentato di aggiungere alla sua giurisdizione di Novach anche i casali di San Domenico e Caldiera, o a Pietro Bovisi,

15 ASV, *Provveditori sopra feudi*, busta 776, cc. 110r.-111v., 2 aprile 1650.

16 *Ibidem*, cc. 41v.-44r. (11 aprile 1648) per l'investitura a beneficio dei Gravisi, cc. 84r.-87r. (10 luglio 1649) per quella ottenuta da Giovanni Furegon e cc. 39r.-41r. (4 aprile 1648) per la concessione della plenaria giurisdizione di Fontane a Pietro Bovisi.

17 *Ibidem*, cc. 128v.-130r. (17 agosto 1651).

18 *Ibidem*, busta 754, cc. 129r.-134r. per la richiesta dei Del giudice in data 26 agosto 1649; la pratica, peraltro appoggiata anche dal podestà di Capodistria, si interruppe nel settembre del 1650. *Ibidem*, cc. 743r.-745r. per l'offerta di 1000 ducati dei Vecchi il 28 novembre del 1665. *Ibidem*, cc. 488r.-491r. per l'esibizione del 26 settembre 1651 di Vincenzo Negri e per l'arenarsi della sua iniziativa nel febbraio dell'anno successivo. *Ibidem*, cc. 697r.-721r. per le varie ed inutili contrattazioni dei Sabini dalla richiesta ufficiale del 3 settembre 1648 al definitivo diniego statale del 27 marzo 1651; e cc. 762r.-764v. per il tentativo degli stessi, il 9 marzo 1671, di ottenere l'infeudazione delle ville di Sorbar, sotto Capodistria, e Dalia, nei pressi di Cittanova. Infine *ibidem*, cc. 619r.-625r. per quanto concerne la proposta dei Gravisi del 29 luglio 1648, già apparsa destinata al fallimento nel novembre successivo, prima ancora che i marchesi di Pietrapelosa avessero avuto il tempo di quantificare la somma che intendevano investire allo scopo. Tutti questi aspiranti vassalli, occorre sottolineare, pretendevano di poter esercitare la giurisdizione civile e criminale minore e maggiore.

che procuratisi altri 1500 ducati, e preoccupato per la concorrenza di un altro pretendente come Ascanio Fortis, nell'agosto del 1648 era tornato alla carica per Monghebbò e Foscolin, aggiungendovi già che c'era anche Giasanovizza e Dracevaz. Le sdegnate reazioni di Montona e Parenzo erano state tali da indurre il Senato veneziano a non prestare ascolto nemmeno ad un consultore in iure e feudista autorevole e prestigioso come Gasparo Lonigo, che sulla richiesta del Sinovich aveva espresso parere senz'altro favorevole¹⁹.

Qualora a questi dati si aggiunga poi il fatto che nel 1666 e nel 1697, estinte le famiglie Sinovich e Furegon, sia Novach che Castelvevère, accantonata l'usuale pratica di rimetterle in vendita, ritornarono "alla pubblica potestà"²⁰, sicché delle nuove giurisdizioni concesse a privati solo quella dei Bovisi a Fontane ebbe modo di consolidarsi e via via radicarsi, si comprende assai bene come fin dai decenni centrali del Seicento la situazione *sub specie feudi* dell'Istria fosse andata evolvendosi e sempre più stabilizzandosi in un senso tutt'altro che favorevole a nuove infeudazioni.

Più che le opposizioni delle popolazioni direttamente interessate, le ville oggetto di transazione tra lo stato e gli aspiranti giudicanti erano tutte composte da coloni e braccianti di recente e sovente nuovissima immigrazione, ancora lontani dal poter costituire una stabile e radicata controparte locale, furono i comuni urbani principali a proporsi come i più fieri ed irriducibili avversari all'infeudazione di parte dei loro territori. Capodistria, ma anche Montona, Rovigno, Cittanova, Umago, Pirano o appunto Parenzo, pur non essendo certo paragonabili per dimensioni ed importanza a quelli della terraferma veneta, rappresentavano infatti fin d'allora centri di crescente rilevanza, in grado di esprimere ceti dirigenti locali, per lo più composti da giuristi e ricchi proprietari fondiari, ormai giunti a costituirsi in veri e propri patriziati, e soprattutto erano riuscite ad estendere nelle campagne circostanti un solido controllo, economico e giurisdizionale, che non avevano alcuna intenzione di veder pregiudicare.

L'investitura del gennaio 1750 a favore dei conti Becich, relativa al loro patrimonio fondiario sito proprio nelle ville di Monghebbò, Foscolin e San Servolo e unica nuova infeudazione nell'Istria del Settecento, aveva dunque suscitato, dopo un lungo periodo durante il quale queste dinamiche si erano via via accentuate, proteste immediate e ancor più violente di quelle di un secolo prima. Da tempo immemorabile praticamente in possesso, il loro Consiglio eleggendo ogni quattro mesi due giudici con prerogativa di affiancare con voto deliberativo il locale podestà nell'espletamento delle sue funzioni giurisdizionali, della facoltà di amministrare giustizia nella città e nel suo territorio, a

19 *Ibidem*, cc. 417r.-435r. (21 marzo 1651) per l'offerta di 300 ducati del Sinovich e per le decisive repliche di Montona. *Ibidem*, cc. 632-634 per l'inascoltata richiesta del conte Bovisi del 14 agosto 1648. Poco più di un mese prima, il 9 luglio 1648, le ville di Monghebbò e Foscolin erano state oggetto delle ambizioni signorili di Ascanio Fortis, la cui esibizione di 1500 ducati, unita al merito di avere un figlio, Pietro, dragomanno a Costantinopoli, non valse a convincere il governo centrale a sottovalutare le immediate e pressanti proteste locali: *ibidem*, cc. 596r.-609r.

20 *Ibidem*, rispettivamente busta 747, 12 giugno 1666, alla data e busta 1073, c. 7r.

quello "smembramento" e a quella sottrazione di prerogative e poteri i *cives* di Parenzo mostrarono subito di non volersi proprio rassegnare.

La strada scelta da quei cittadini, quella dell' *intrmissione* dell'Avogaria per bloccare ed invalidare la delibera del Senato, non si rivelò tuttavia particolarmente felice. Coll' inoppugnabile motivazione che l'unico giudice competente in materia feudale era il magistrato dei Provveditori sopra Feudi, e che pertanto solo ad esso, e non già insinuandosi a creare confusione e conflitti di competenze tra le magistrature statali, andavano rivolte le doglianze e le richieste dei governati, fin dall'ottobre del 1751 il governo veneziano aveva infatti stabilito che sull'argomento non c'era proprio più nulla da dire²¹.

La ferma presa di posizione della Dominante, se aveva provveduto ad interrompere il continuo invio di nunzi e recriminazioni alla volta della capitale, non aveva però mancato di esacerbare ancor più gli animi. Un gruppo di quei *cives*, capeggiato dagli avvocati Zorzi Minotto e Giacomo Maderni, dai possidenti Alvise Sincich e Francesco Benleva e appunto da Gabriele Zuccato, esuberante e focoso rampollo di una delle migliori famiglie della città, ai nuovi giusdicenti l'aveva proprio giurata²². E d'altra parte anche l'atteggiamento che era andato assumendo Zorzi Becich, figlio maggiore di Stefano e ormai vero e proprio capocasata, pareva perseguire l'unico fine di confermare le più funeree previsioni dei "gentilhomini" di Parenzo e di spingere al parossismo il loro livore.

Resosi vacante per la dipartita del canonico Pietro Briante, e per la decisione degli eredi di disfarsene, il banco in chiesa già di sua competenza, nella primavera del 1751 il conte Becich aveva subito provveduto ad acquistarlo per la cifra di sei zecchini. Si trattava del banco più prestigioso della cattedrale, a ridosso di quello riservato al podestà veneziano. Sicché la reazione dei notabili del luogo, che invece pretendevano l'indiscussa disponibilità di quel simbolo di preminenza per i rappresentanti cittadini di volta in volta in carica, aveva ben presto assunto i toni di una vera e propria crociata antisignorile. E se alla fine, mobilitate tutte le alleanze e le solidarietà di casta ed esercitati pesantissimi ricatti sociali sui venditori, lo stesso Zorzi Becich si adattò a rimuoversi da tale enormità²³, la disputa tra le parti sembrò nondimeno trarre dall'episodio nuovi stimoli e ulteriore vigore, arricchendosi ora di significati che andavano ben oltre la semplice questione dell'infeudazione ed avviandosi quasi ineluttabilmente verso altre occasioni di scontro.

Lamentando le ritorsioni degli avversari in sede giudiziaria, in virtù dei loro privilegi i *cives* di Parenzo parevano aver deliberato di far perdere ai conti Becich tutte le cause che li conducevano al tribunale cittadino, il 7 settembre del 1752 i neogiusdicenti feudali avevano infatti ottenuto da Venezia che per un quinquennio tutte le loro cause, attive e

21 Ivi, *Consiglio dei Dieci, Processi criminali delegati, Capodistria*, busta 3, fasc. I, cc. 53r. e v.

22 Per una supplica di quei *cives* si veda ad esempio *ibidem*, cc. 51r. e v.

23 *Ibidem*, cc. 6fr. e v.

passive, fossero sottratte a quello di Parenzo e delegate invece al tribunale di Capodistria²⁴. E a questo, con i contendenti ormai giunti al reciproco e dichiarato rancore, agli insulti sussurrati e ai saluti sprezzantemente negati, altri contrasti erano seguiti²⁵, fino all'inevitabile epilogo da cui ha preso le mosse la nostra narrazione.

Imbarcandosi alla volta di Rovigno dopo i suoi infruttuosi interrogatori, il cancelliere pretorio di Capodistria si era insomma lasciato alle spalle una situazione addirittura più pregiudicata di prima. La formazione del processo, anche per il fatto che i testimoni erano quasi tutti cittadini del locale Consiglio imparentati tra di loro e con l'accusato, nonostante la "secretezza" con cui avrebbe dovuto essere condotta era stata in quelle due settimane l'argomento del giorno a Parenzo. Il conte Becich, cui senza alcun dubbio si doveva la novità, non aveva propriamente visto accrescersi presso i suoi più ostinati nemici la sua già dubbia popolarità. E la previsione che di lì a non molto sarebbe di nuovo successo qualcosa non richiedeva dunque particolari doti divinatorie.

Nemmeno quattro mesi dopo, il 5 marzo 1754, un nuovo memoriale di Zorzi Becich giungeva infatti ai capi del Consiglio dei dieci. Fuori di sé per il rifiuto dallo stesso opposto a condividere il viaggio per mare fino a Venezia con un suo fratello sacerdote, il solito Gabriele Zuccato aveva dato in escandescenze proprio al cospetto del locale podestà, pretendendo che il bagaglio del nemico fosse gettato a mare e assicurando a chiunque gli capitava davanti che con quel "baron" era proprio giunto il momento di farla finita. Le minacce e le ennesime offese arrecategli, confessava pertanto il preoccupatissimo feudatario, lo inducevano ormai alla sconsolata risoluzione di abbandonare Parenzo, tristissima eventualità che solo il completamento del precedente processo, e magari la formazione di uno nuovo, avrebbe a quel punto potuto eludere²⁶.

Il 30 marzo successivo, e pertanto a stretto giro di posta, al nuovo podestà di Capodistria Pietro Dolfin era perciò giunta una ducale in cui lo si informava che era stato deciso di attribuirgli la delegazione in precedenza concessa al suo predecessore, affinché con essa, estesa a comprendere anche i fatti esposti nell'ultima denuncia, egli formasse un nuovo e questa volta completo procedimento²⁷.

Le cose per l'accusato sembrarono allora precipitare. Ascoltati in tutto sei testimoni, le autorità competenti avevano ritenuto di saperne abbastanza; e il 29 aprile del 1754 Gabriele Zuccato era stato ufficialmente proclamato ed invitato entro il limite massimo di otto giorni a comparire davanti alla giustizia "rassegnandosi alle carceri"²⁸.

24 *Ibidem*, cc. 57r. e v. per la supplica in materia dei Becich del 23 agosto 1752, e cc. 58r. e v. per l'accoglimento della richiesta da parte statale.

25 Ad esempio alcune liti concernenti il diritto di esazione delle somme corrisposte dai pastori per far pascolare le greggi nei campi. Prima di pertinenza del comune, ora i Becich ne rivendicavano il diritto per quanto concerneva i terreni siti nella loro giurisdizione: cfr. *ibidem*, cc. 54r.-55v.

26 *Ibidem*, cc. 111r. e v.

27 *Ibidem*, c. 112r.

28 *Ibidem*, cc. 116r.-120r. per gli interrogatori dei testimoni, cc. 120v. 121v. per la proclamazione dell'imputato.

Non è dato sapere, le fonti mantenendo al proposito il più stretto riserbo, cosa fosse realmente successo a Parenzo in quei circa due mesi trascorsi tra la proclamazione e l'effettiva incarcerazione di Gabriele Zuccato, avvenuta a Capodistria non prima del 20 giugno successivo. Certo si alternarono abbozzamenti e contrattazioni serrate, probabilmente trattative al fine di pervenire a risultati di reciproca soddisfazione. Sta di fatto che le parti, di fronte alla gravità dell'accaduto, parvero in ogni caso giungere ad una rapida tregua, i cui termini ci è invece possibile appurare con buon fondamento. Il 3 giugno, mentre l'accusato ancora beneficiava di un rinvio della data per la sua presentazione, Zorzi Becich aveva ufficialmente dichiarato che tra egli e lo Zuccato, deposto il precedente "disgusto", si era ormai arrivati a "perfetta reconciliazione". Mentre il giovane *civis*, nel suo *costituto* del 23 giugno, parlando del suo fino a pochi giorni prima acerrimo nemico si era affrettato a ricordare "le sincere testimonianze d'amore che da me e da tutti gli altri cittadini in questi ultimi tempi gli furono date colla da lui tanto desiderata cittadinanza"²⁹.

Il 28 giugno del 1754, dopo otto giorni di prigione, Gabriele Zuccato veniva pertanto assolto da ogni accusa e subito liberato. E se dalla sua pur controllatissima arringa difensiva traspariva qua e là un rancore verso il titolato rivale piuttosto represso che superato, a quella sorta di implicito accordo patriziato urbano e giurisdicenti feudali ebbero tuttavia ad attenersi fino alla caduta della Repubblica, o perlomeno si limitarono a dar vita a conflitti non più tali da giungere ad interessare i tribunali della capitale³⁰.

Nel 1581, nel tentativo di prospettare una possibile soluzione alle furibonde vertenze che vedevano contrapporsi al suo cospetto la città di Udine e i *castellani* friulani, il Consiglio dei Dieci veneziano aveva esortato i nunzi cittadini a mitigare la loro eccessiva e controproducente rigidità, iniziando magari col concedere ai rivali onori e prerogative in ambiente urbano³¹. Assolutamente impraticabile in quel contesto, quello stesso abbozzo di accomodamento si era a quanto pare rivelato proficuo nella particolare realtà dell'Istria e della città di Parenzo alla metà del Settecento.

29 Per il nuovo e assai più conciliante memoriale del conte Becich cfr. *Ibidem*, c. 125r; mentre la deposizione di Gabriele Zuccato è alle cc. 126v.-131v.; c. 131r. per la frase citata.

30 Impegnati invece a dirimere direttamente, o a delegare ai rappresentanti locali, vertenze e conflitti riguardanti altre giurisdizioni private istriane. Cfr. ad esempio *ibidem*, busta 3, fasc. 6 e busta 13, fasc. 3 per cause riguardanti nel 1755 e 1775 i conti Rota giurisdicenti di Momiano; *Ibidem*, busta 8, fasc. 7 per un processo intentato nel 1768 dai marchesi Gravisi, giurisdicenti di Pietrapelesa, contro alcuni sudditi a loro dire alquanto protervi e irrispettosi.

31 ZAMPERETTI, *I Piccoli principi*, pp. 330-331.

POVZETEK

Sodni spor med grofom Zorzijem Becichem in Porečanom Gabrielom Zuccatom predstavlja izhodišče za prispevek, ki obravnava problem pomena privatnih jurisdikcij v Istri v 18. stoletju. Na podlagi večkratnih pogostih in vztrajnih ter vsekakor uspešnih nasprotovanj Porečanov (kakor tudi prebivalcev drugih glavnih istrskih središč) proti državnim projektom, ki so od srede 17. stoletja dalje omogočali prilaščanje fevdov, so orisane politične razmere, za katere je bila značilna premoč mest nad zemljiškogospodskimi institucijami, ki so bile v procesu nenehnega upadanja svoje vloge in pomena.